



Decisione del consiglio di amministrazione dell'ETF sull'adozione di modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari

Il consiglio di amministrazione dell'ETF,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, e, in particolare, l'articolo 110 dello statuto;

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, modificato dal regolamento del Consiglio (CE) n. 2063/94, ed in particolare il relativo articolo 14;

viste le decisioni della Commissione che istituiscono modalità di esecuzione per l'attuazione del nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee e del nuovo regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

dopo la consultazione del comitato del personale dell'ETF e di concerto con la Commissione, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

considerando la necessità, in conformità dell'articolo 110 dello statuto, che le agenzie adottino adeguate modalità di esecuzione dello statuto, previa consultazione del proprio comitato del personale e d'intesa con la Commissione,

ha adottato le seguenti modalità d'esecuzione generali:

Articolo 1

Le norme generali di esecuzione dello statuto, così come adottate dalla Commissione ed elencate nell'allegato I, si applicano per analogia al personale dell'ETF.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a partire dal 7 giugno 2006.

Fatto a Torino, addì 6 giugno 2006

Odile Quintin
Presidente del consiglio di
amministrazione

Allegato

1. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 4 dell'allegato VIII dello statuto relativo alla presa in considerazione, per il calcolo dei diritti a pensione, dei precedenti periodi di attività del personale riammesso in servizio.
2. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione.
3. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 26 dell'allegato XIII dello statuto sul trasferimento dei diritti a pensione – misure transitorie.
4. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'allegato XIII dello statuto.
5. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione degli assegni familiari per decisione speciale.
6. Decisione della Commissione del 15 aprile 2004 concernente le disposizioni generali di esecuzione in materia di persone equiparate al figlio a carico (articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto).
7. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari sulla fissazione del luogo d'origine.
8. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione degli articoli 67 e 68 dello statuto e degli articoli 1, 2 e 3 del relativo allegato VII.
9. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell'indennità scolastica (articolo 3 dell'allegato VII dello statuto).
10. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari.
11. Decisione della Commissione concernente le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 42 *bis* dello statuto relativo al congedo parentale.
12. Decisione della Commissione concernente l'articolo 42 *ter* dello statuto relativo al congedo per motivi familiari.
13. Decisione della Commissione relative alle misure transitorie rese necessarie dalla revisione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.
14. Decisione della Commissione relativa all'implementazione dell'articolo 1 *quinquies*, paragrafo 4 dello statuto.
15. Decisione della Commissione recante creazione delle disposizioni di esecuzione sulle assenze per malattia o infortunio.

16. Decisione della Commissione concernente le misure relative all'aspettativa per motivi personali per i funzionari e all'aspettativa senza assegni per gli agenti temporanei e contrattuali delle Comunità europee.

17. Decisione della Commissione relativa alle attività esterne e ai mandati.